

## 1. Ambito di validità

1.1. Le seguenti condizioni valgono per tutte le forniture, riparazioni, consulenze e prestazioni di altro genere (comprese le prestazioni di servizi dati) della Roto Frank (Schweiz) GmbH (qui di seguito «Roto»). Esse integrano anche gli accordi stipulati individualmente con il committente (qui di seguito «Committente») e, insieme a queste, formano il contratto tra Roto e il Committente (qui di seguito «Contratto»). Le condizioni in deroga del Committente valgono soltanto dopo l'approvazione scritta da parte di Roto e precisamente anche quando Roto non si oppone espressamente alla validità di queste condizioni.

1.2. Promesse, accordi accessori e modifiche del Contratto sono efficaci soltanto in forma scritta.

1.3. Le informazioni e le immagini contenute nei prospetti corrispondono a valori approssimativi consueti del ramo e quindi come tali non vincolanti, a meno che Roto non le abbia dichiarate espressamente vincolanti.

## 2. Prezzi e condizioni di pagamento

2.1. I prezzi finali indicati da Roto sono prezzi netti (prezzi lordi meno eventuali sconti danno i prezzi netti). Essi si intendono franco fabbrica, costi accessori esclusi quali trasporto, dogana e imballaggio, più l'imposta sul valore aggiunto valida il giorno della fornitura come anche gli altri tributi, diritti e tasse e simili. I prezzi confermati valgono soltanto nel caso dell'acquisto della quantità confermata.

2.2. Le fatture sono pagabili entro 10 giorni dalla data di emissione della fattura con uno sconto del 2% o entro 30 giorni senza sconto. Il diritto alla detrazione dello sconto decade, quando il Committente è in ritardo nei confronti di Roto con un qualsiasi obbligo di pagamento.

2.3. Nel caso del superamento dell'obiettivo di pagamento secondo la cifra 2.2, il Committente si trova in mora senza ulteriore sollecito e Roto è autorizzato a fatturare interessi di mora per l'ammontare dell'8% annuo.

2.4. Se Roto ha incontestabilmente fornito della merce parzialmente difettosa, il Committente è ciononostante tenuto a pagare entro i termini la parte senza difetti.

Rispetto ai crediti di Roto è esclusa la compensazione, a meno che il credito in contropartita è incontestabile, stabilito a tutti gli effetti di legge o riconosciuto da Roto. È anche escluso l'esercizio di un diritto di ritenzione, a meno che il credito in contropartita è incontestabile o stabilito a tutti gli effetti di legge.

2.5. Se dopo la stipulazione del contratto emerge che il diritto al pagamento di Roto viene minacciato dalla scarsa redditività del Committente, Roto può rifiutare la fornitura e fissare al Committente un termine adeguato, entro il quale egli può pagare contestualmente alla fornitura o fornire delle garanzie. Nel caso di rifiuto del Committente o infruttuosa decadenza del termine, Roto ha il diritto di recedere dal contratto e richiedere il risarcimento dei danni.

## 3. Fornitura, danni da trasporto, tempo di consegna, ritardo, forniture parziali, in quantità superiori e inferiori a quelle ordinate

3.1. Le ordinazioni fino a un valore della merce netto di CHF 1'000.00 sono fornite «franco fabbrica» Dietikon («Luogo di adempimento») e le spese di spedizione o di trasporto sono fatturate al Committente. Le ordinazioni superiori al valore della merce netto di CHF 1'000.00 in Svizzera Roto le fornisce in porto franco (franco). Roto si riserva la scelta del metodo di spedizione. Le spese supplementari per tipi di spedizione diverse richieste dal Committente e per forniture a un indirizzo diverso da quello nell'ordinazione sono addebitate al Committente. Lo stesso vale per le spese supplementari causate dal Committente (restituzioni, ordinazioni sbagliate ecc.)

3.2. Roto fornisce soltanto in unità di imballaggio Roto. Se viene fatta un'ordinazione inferiore a un'unità di imballaggio, si arrotonda senza domanda di controllo all'unità di imballaggio. Nel caso di un valore di ordinazione inferiore a CHF 1'000.00 per singolo invio, Roto si riserva di fatturare un supplemento per quantità minima fino a CHF 30.00.

3.3. Le forniture parziali sono permesse e il Committente è tenuto ad accettarle. Esse sono fatturate a parte. Entro una tolleranza del 5% del volume complessivo dell'ordinazione sono permesse anche forniture in quantità superiori o inferiori a quelle ordinate. In seguito a ciò il prezzo complessivo si modifica conformemente alla loro entità.

3.4. Tutte le forniture sono assicurate nell'ambito di assicurazioni di trasporto da parte degli spedizionieri. Un'assicurazione più ampia spetta al Committente. Al momento della ricezione della merce i danni da trasporto devono essere comunicati immediatamente per iscritto allo spedizioniere.

3.5. Il tempo di consegna inizia con il perfezionamento del contratto, tuttavia non prima della presentazione delle documentazioni da fornire da parte del Committente e il chiarimento di tutti i dettagli dell'esecuzione. Il tempo di consegna è rispettato quando fino alla sua scadenza l'oggetto della fornitura ha lasciato il magazzino o al Committente è stata comunicata la disponibilità alla spedizione. I successivi desideri di modifiche e di integrazioni del Committente prorogano adeguatamente il tempo di consegna. Questo vale anche nel caso di verifica di eventi imprevedibili, che sono fuori dall'influenza di Roto, ad es. forza maggiore, agitazioni operaie, fornitura ritardata da parte del fornitore.

3.6. Il Committente è unicamente autorizzato a recedere dal Contratto se Roto è responsabile per il mancato rispetto del termine di fornitura ed egli ha posto a Roto un termine supplementare adeguato.

## 4. Riserva di proprietà

4.1. Fino al completo pagamento di tutti i crediti derivanti dal rapporto di affari la merce fornita rimane di proprietà di Roto. Ciò vale anche nel caso dell'elaborazione della merce di Roto, che avviene sempre per noi come produttore. Nel caso dell'elaborazione, la combinazione e la mescolanza con altre merci, Roto acquisisce la proprietà in rapporto al valore della fattura delle merci di Roto rispetto a queste altre merci al momento dell'elaborazione, della combinazione o della mescolanza. Il Committente custodisce la proprietà o la compromette per Roto.

4.2. Con le presenti il Committente autorizza Roto espressamente a fare registrare questa riserva di proprietà nei relativi registri a spese di Roto.

4.3. Il Committente si impegna a collaborare a tutte le misure e a stilare tutti i documenti, ritenuti necessari da Roto per la giustificazione, la manutenzione e la protezione della sua proprietà ai prodotti. In particolare, per la durata della riserva di proprietà il Committente provvederà a proprie spese a tenere in buono stato i prodotti forniti e ad assicurarli a favore di Roto contro il furto, la rottura, il fuoco, l'acqua e altri rischi. Inoltre egli prenderà tutte le misure affinché il diritto di proprietà di Roto non venga né pregiudicato né sospeso.

## 5. Vizi della cosa

5.1. La qualità della merce fornita si orienta esclusivamente secondo le direttive di fornitura tecniche pattuite. Se Roto deve fornire secondo i disegni, le specificazioni, i campioni ecc. del Committente, questo si assume il rischio dell'idoneità per lo scopo di utilizzo previsto. Determinante per lo stato conforme al contratto della merce è il momento del passaggio del pericolo.

5.2. Per i vizi della cosa che si manifestano a causa di utilizzo non idoneo o non appropriato, montaggio o messa in funzione difettosi da parte del Committente o di terzi, usura consueta, trattamento errato o noncurante o determinate influenze climatiche o atmosferiche, Roto non ne risponde come tanto meno per le conse-

guenza di modifiche o lavori di riparazione eseguiti male e senza il permesso di Roto del Committente o di terzi. Lo stesso vale per i vizi che riducono il valore o l'idoneità della merce soltanto in modo irrilevante.

5.3. La prescrizione dei diritti per vizi della cosa si orienta, salvo pattuizione diversa, secondo la legge.

5.4. Il Committente deve controllare tutte le forniture immediatamente dopo la fornitura. Eventuali vizi devono essere comunicati per iscritto a Roto al più tardi entro 10 giorni dalla ricezione della merce. Altrimenti la fornitura è considerata approvata. I vizi che non erano riconoscibili durante un normale controllo, devono essere comunicati a Roto al più tardi entro cinque giorni dalla loro scoperta, in caso contrario la prestazione è considerata come approvata anche riguardo a questi vizi.

5.5. Nel caso di ricorso in garanzia per i vizi della cosa giustificato e nel termine prescritto, secondo propria scelta Roto ritocca la merce contestata o fornisce una sostituzione ineccepibile. Se Roto non adempie questi obblighi o non li adempie a termini del contratto entro un periodo di tempo ragionevole, allora il Committente può fissare a Roto un termine per iscritto, entro il quale Roto è tenuto ad adempiere ai propri doveri. Dopo la scadenza infruttuosa di questo termine, il Committente può esigere la riduzione del prezzo, recedere dal contratto o eseguire egli stesso o fare eseguire da un terzo i ritocchi necessari a spese e pericolo nostri. Una restituzione dei costi è esclusa, nella misura in cui le spese aumentano perché dopo la fornitura di Roto la merce è stata trasferita in un altro luogo, a meno che, questo corrisponda all'utilizzo secondo destinazione della merce.

## 6. Vizi giuridici

6.1. Se l'utilizzo dell'oggetto della fornitura porta alla violazione di diritti di protezione industriali o di diritti di autore in Svizzera, allora Roto procurerà a proprie spese al cliente in linea di massima il diritto all'ulteriore utilizzo o modificherà talmente l'oggetto della fornitura in modo accettabile per il cliente, così che la violazione del diritto di protezione non sussiste più. Se ciò non è possibile a condizioni commercialmente adeguate o entro congruo termine, il cliente è autorizzato a recedere dal Contratto. Alle dette condizioni anche a Roto spetta un diritto di recedere dal contratto. Oltre a ciò, Roto manleverà il cliente per diritti inconfutabili o stabili a tutti gli effetti dei relativi titolari del diritto di protezione.

6.2. Gli obblighi di Roto elencati alla precedente cifra 6.1 sono conclusivi per il caso della violazione di

- protezione o di diritto di autore. Essi sussistono soltanto, se
- il Committente informa Roto immediatamente riguardo a violazioni di protezione o di diritto di autore fatte valere,
- il Committente sostiene in maniera adeguata Roto nel rigetto dei diritti fatti valere o permette a Roto l'esecuzione delle misure di modifica secondo la cifra 6.1,
- a Roto rimangono riservate tutte le misure di difesa, comprese le regolazioni extragiudiziali,
- il vizio di diritto non è riconducibile a una direttiva del Committente, o
- se la violazione del diritto non è stata causata dal fatto, che il Committente ha modificato arbitrariamente l'oggetto della fornitura o non lo ha utilizzato nel modo previsto dal contratto.

## 7. Responsabilità

7.1. Nella misura in cui dal Contratto o da queste Condizioni non risulta diversamente, sono escluse tutte le rivendicazioni del Committente nei confronti di Roto. Questo vale in particolar modo per le rivendicazioni per danni a causa di violazione di diritti provenienti dal rapporto di obbligazione e da atto illecito. Roto non risponde segnatamente per danni, che non sono sorti alla stessa merce fornita, in particolare Roto non risponde per il lucro cessante o per altri danni patrimoniali del Committente.

7.2. Le limitazioni della responsabilità in conformità alla cifra 7.1 non valgono nel caso di dolo, di colpa grave dei responsabili legali o degli impiegati dirigenti di Roto come anche nel caso di violazione colposa di obblighi contrattuali fondamentali da parte di Roto. Nel caso di violazione colposa di obblighi contrattuali fondamentali, Roto risponde, eccetto che nei casi di dolo o della colpa grave dei propri rappresentanti legali o degli impiegati dirigenti, soltanto per il danno tipico del contratto ragionevolmente prevedibile.

7.3. Inoltre la limitazione della responsabilità non vale nei casi in cui Roto risponde imperativamente secondo la Legge sulla responsabilità per danno da prodotti per danni alle persone e alle cose. Essa non vale neppure in caso di lesione di vita, corpo o salute. Nella misura in cui la responsabilità è esclusa o limitata, questo vale anche per la responsabilità personale dei collaboratori, dei rappresentanti legali e degli ausiliari di Roto.

## 8. Restituzioni

8.1. In mancanza di obblighi di garanzia di Roto, le restituzioni sono permesse soltanto previo consenso scritto di Roto. Roto è autorizzato a dedurre le spese per il controllo della merce, il nuovo imballaggio o eventualmente il trattamento di superficie in caso di accredito da parte di Roto. È fatto salvo l'esercizio di un danno effettivo maggiore. Il Committente sostiene i costi per il trasporto di ritorno.

## 9. Segretezza

9.1. Ogni parte utilizzerà tutti i documenti (e tra questi rientrano anche i campioni, i modelli e i dati) e le conoscenze che riceve dalla relazione di affari soltanto per gli scopi perseguiti in comune e li manterrà segreti nei confronti di terzi con la stessa cura come i propri relativi documenti e conoscenze, se l'altra parte li caratterizza come confidenziali o se mostra un chiaro interesse alla loro segretezza. Questo obbligo inizia dopo la prima ricezione dei documenti o delle conoscenze e termina 36 mesi dopo la conclusione del rapporto di affari.

9.2. L'obbligo non sussiste per i documenti e le conoscenze che sono generalmente noti o che al momento della ricezione erano già noti all'altra parte, senza che essa fosse obbligata alla segretezza, o che dopo sono trasmessi da un terzo avente diritto all'inoltrare o che vengono sviluppati dalla parte ricevente senza utilizzazione di documenti o conoscenze da tenere segreti dell'altra parte.

9.3. Se una parte mette a disposizione dell'altra dei disegni o dei documenti tecnici riguardo alla merce da fornire o alla sua produzione, questi rimangono di proprietà della parte fornitrice.

## 10. Luogo di adempimento, foro competente e diritto applicabile

10.1. Se dalla conferma di ordine di Roto non risulta diversamente, il luogo di adempimento è Dietikon ZH.

10.2. Per tutte le vertenze giuridiche si concorda Dietikon ZH come unico foro competente. Roto ha anche il diritto di agire in giudizio alla sede del Committente.

10.3. Sul contratto si applica esclusivamente il diritto della Confederazione Elvetica. Si esclude l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci (CISG «Convenzione di Vienna»).